

REGOLAMENTO (CEE) N. 3883/91 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1991

che stabilisce, per il 1992, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate secondo la procedura fissata dagli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia⁽³⁾, in merito ai reciproci diritti di pesca nel 1992 nonché alla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1992 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle attività di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nello Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di 4 miglia nautiche dalle linee base;

considerando che è opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione i risultati delle consultazioni, per l'anno 1992, tra le delegazioni della Comunità e della Norvegia, per evitare un'interruzione delle attività di pesca reciproche il 31 dicembre 1991;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83 spetta al Consiglio fissare il totale di

catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽⁵⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca⁽⁶⁾, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera norvegese nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43°00' nord sono autorizzate fino al 31 dicembre 1992 per le specie di cui all'allegato I entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri; tuttavia la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di 4 miglia nautiche dalle linee base danesi.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

(4) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(6) GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.